

Nota**Verifica del decreto di indizione, degli elenchi degli aventi diritto al voto, dei candidabili, delle candidature (note di presentazione delle candidature, curricula e programmi) e dell'elenco finale dei candidati**

Il decreto di indizione, gli elenchi provvisori e definitivi degli aventi diritto al voto e dei candidabili, le candidature (note di presentazione delle candidature, *curricula* e programmi) e l'elenco finale dei candidati sono trasmessi, prima della relativa pubblicazione, alle seguenti aree della Direzione generale per le preventive verifiche di competenza:

- 1) **verifiche degli elettorati attivo e passivo (professori, ricercatori, assegnisti):**
 - a) **area personale – servizio personale docente** – settore gestione stato giuridico dei professori: capo settore dott.ssa Sandra Turbino (tel. 010209.9406 – area.personale@unige.it, gestionepersonaledocente@unige.it) e settore gestione stato giuridico del personale docente e degli assegnisti: sandra.turbino@balbi.unige.it)
- 2) **elettorato attivo del personale t.a. (assenza di procedimenti/provedimenti penali/disciplinari con sospensione dal servizio):**
 - a) **area personale – servizio personale tecnico amministrativo** – settore gestione stato giuridico del personale tecnico-amministrativo: capo settore dott. Mauro Mariotti (tel. 010.209.51539 – statogiuridicota@unige.it)
- 3) **incompatibilità con cariche accademiche:**
 - a) **area legale e generale – servizio affari generali** – settore affari generali: capo settore rag. Roberta Lombardi (tel. 010.209.9548 – affarigenerali@unige.it)
- 4) **elettorato attivo dei rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi:**
 - a) **area didattica e studenti – servizio segreterie studenti** – settore segreteria studenti dei dipartimenti della scuola (per il pertinente capo settore cfr. l'atto del Direttore generale di organizzazione amministrativa e tecnica)
 - b) **area didattica e studenti – servizio alta formazione:** altaformazione@unige.it)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

*DIRAAS - DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA, ROMANISTICA, ANTICHISSICA,
ARTI E SPETTACOLO*

Decreto n. 1550
Data 20 Aprile 2018

Vista	la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.;
Vista	la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;
Richiamato	lo Statuto dell'Università degli studi di Genova;
Richiamato	il Regolamento generale di Ateneo, applicabile in quanto compatibile;
Richiamato	il D.R. n. 123 del 26.04.2012 inerente alla costituzione del dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo, a decorrere dall'1.5.2012;
Richiamato	il provvedimento del D.D. Generale n. 5122 del 29.12.2017 di conferimento dell'incarico di responsabilità di responsabile amministrativo del dipartimento per il periodo dall'1.01.2018 <i>ad interim</i> ;
Richiamato	il decreto del direttore n. 3902 del 20.05.2015 e successive modifiche e integrazioni inerente alla nomina dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di dipartimento per il triennio accademico 2015/2018;
Richiamato	il decreto del direttore n. 3423 del 15.09.2017 e successive modifiche e integrazioni inerente alla nomina dei rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nel consiglio di dipartimento per il biennio accademico 2017/2019;
Richiamato	il decreto del direttore n. 3624 del 2.10.2017 e successive modifiche e integrazioni inerente alla nomina dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento per il biennio accademico 2017/2019;
Considerata	la necessità di procedere all'indizione dell'elezione del Direttore di dipartimento per il triennio accademico 2018/2021;
Acquisite	le disponibilità a far parte del seggio elettorale fra i componenti del consiglio di dipartimento, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del Regolamento generale, del seggio medesimo non possono far parte i docenti che intendano candidarsi alla carica di direttore di dipartimento;

Il sottoscritto, Prof. Magnani Lauro Giovanni, in qualità di Decano del dipartimento,

INDICE

l'elezione del Direttore del dipartimento per il mandato 1.11.2018 – 31.10.2021, con il seguente calendario:

22 Maggio 2018 dalle ore 9,00 alle ore 17,30

**presso la Biblioteca di Scienze Umanistiche - Sezione Romanistica del Diraas
situata in Via Balbi, 2 – IV Piano**

(Per informazioni Tel 010-2099817 e-mail: anna.maria.marzocchi@unige.it)

COMPONENTI IL SEGGIO ELETTORALE

Premesso che i docenti che intendono presentare la propria candidatura per la carica di direttore di dipartimento non possono far parte del seggio elettorale, il seggio è così composto¹:

- Prof. Magnani Lauro Giovanni- presidente;
- Prof. Aveto Andrea - vice presidente;
- Prof. Manfredini Manuela - componente;
- Prof. Stagno Laura – componente;
- Prof. Ameri_Gianluca - segretario

COMPONENTI SUPPLENTI:

- Prof. Sanguineti Daniele
- Prof. Marini Quinto

Durante le operazioni il seggio elettorale opera validamente con la presenza di almeno due componenti, fra i quali, almeno, il presidente o il vice presidente; in fase di scrutinio il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti e sull'attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO: art. 65, comma 1, dello Statuto: *“Hanno elettorato attivo per l'elezione del direttore di dipartimento i componenti del consiglio di dipartimento”*.

In particolare concorrono all'elezione del direttore di dipartimento:

- ▲ *i professori di ruolo afferenti al dipartimento;*
- ▲ *i ricercatori (di ruolo, ivi inclusi gli assistenti del ruolo ad esaurimento, e i ricercatori a tempo determinato) afferenti al dipartimento;*
- ▲ *il responsabile amministrativo (segretario amministrativo, ove tale posizione organizzativa sia stata attivata) del dipartimento;*
- ▲ *la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato nel consiglio di dipartimento (almeno il venti per cento delle unità di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato assegnate al dipartimento, ai sensi dell'art. 38, comma 1, dello Statuto, con approssimazione all'intero superiore in caso di decimali);*
- ▲ *la rappresentanza degli studenti nel consiglio di dipartimento (struttura di riferimento amministrativo), in numero pari al quindici per cento dei docenti, con approssimazione all'intero superiore in caso di decimali;*
- ▲ *un rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi in consiglio di dipartimento.*

Non hanno diritto di voto i componenti del consiglio di dipartimento sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso.

ELENCO DEI CANDIDABILI E CANDIDATURE:

art. 36, comma 1, dello Statuto *“Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento al suo interno tra i professori ordinari a tempo pieno, salvo quanto disposto all'art. 65, comma 4”* dello Statuto e, in quanto compatibile, art. 93, comma 3, del RGA, secondo cui, nel caso di indisponibilità di candidati con la qualifica di

¹ L'art. 34, comma 1, del RGA prevede che il seggio sia formato da almeno tre componenti, preferibilmente elettori, e che, di norma, sia nominato almeno un componente supplente per ogni seggio.

professore di prima fascia, ovvero quando in due votazioni successive nessun candidato sia risultato eletto per mancato raggiungimento del *quorum*, l'eleggibilità è estesa ai professori associati.

Entro il primo termine indicato nel presente provvedimento di indizione possono candidarsi esclusivamente i **professori di I fascia (in regime di impegno a tempo pieno o definito)** che, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della L. 30.12.2010, n. 240 e dell'art. 59, comma 1, dello Statuto, assicurano *“un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo”*; il requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.2018 *(in caso di procedimento elettorale conseguente a cessazione anticipata della carica, il requisito deve essere posseduto alla data della votazione e perdurare alla data di decorrenza della nomina)*.

Scaduto il primo termine per la presentazione di candidature indicato nel presente provvedimento, **in assenza di candidature da parte di professori di prima fascia**, è automaticamente riaperto – con avviso agli elettori – per almeno 5 giorni lavorativi, il termine per la presentazione di candidature da parte di professori sia di prima che di seconda fascia (in regime di impegno a tempo pieno o definito) che, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della L. 30.12.2010, n. 240 e dell'art. 59, comma 1, dello Statuto, assicurano *“un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo”*; il requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.2018 *(in caso di procedimento elettorale conseguente a cessazione anticipata della carica, il requisito deve essere posseduto alla data della votazione e perdurare alla data di decorrenza della nomina)*.

Infine, nel caso in cui, in presenza di un elenco definitivo di candidati formato esclusivamente da professori di prima fascia, a seguito di due votazioni consecutive, non sia raggiunto il *quorum* previsto per l'elezione di un candidato con la qualifica di professore di prima fascia, il decano, o professore suo delegato, con nuovo decreto di indizione, avvierà un nuovo procedimento elettorale per l'elezione del direttore, per la quale potranno presentare candidature i professori di prima e di seconda fascia.

Alla luce di quanto sopra esposto:

1. L'elenco dei candidabili (provvisorio e definitivo) pubblicato al fine della presentazione di candidature **entro il primo termine** indicato nel presente decreto di indizione include i **professori di prima fascia a tempo pieno e a tempo definito**, i quali, inizialmente, sono gli unici ammessi alla presentazione di candidature.
2. Scaduto il suddetto primo termine, **in assenza di candidature da parte dei professori di prima fascia**, l'elenco dei candidabili (provvisorio e definitivo) pubblicato al fine della presentazione di candidature **entro il secondo termine** indicato nel presente decreto **include i professori di prima e di seconda fascia a tempo pieno e a tempo definito**.
3. Nell'eventualità di un secondo provvedimento di indizione, che si renderà necessario qualora, in presenza di un elenco finale dei candidati formato esclusivamente da professori di prima fascia, il *quorum* non sia stato raggiunto per due votazioni consecutive, l'elenco dei candidabili (provvisorio e definitivo) includerà i professori di prima fascia e di seconda fascia a tempo pieno e a tempo definito.

I professori inclusi nell'elenco definitivo dei candidabili che intendano proporre al corpo elettorale la loro elezione presentano al decano (o al professore suo delegato), nei termini indicati nel presente decreto di indizione e più oltre precisati, la propria candidatura corredata dai relativi *curricula* e programmi, datati e firmati, e da copia di un documento di identità in corso di validità (*n.b. per il dipartimento: quest'ultimo non deve essere pubblicato*).

La candidatura dovrà essere presentata secondo il modello allegato, pubblicato sul sito intranet dell'Ateneo www.diraas.unige.it con le seguenti modalità:

- consegna a mano alla direzione del dipartimento dalle ore 9,00 alle ore 12,00 che rilascerà apposita ricevuta, con relativa acquisizione al protocollo informatico. Fa fede la data e l'orario di ricevimento.

- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo diraas@pec.unige.it. Fa fede la data e l'orario di ricevimento;
- posta raccomandata con avviso di ricevimento. Fa fede la data e l'orario di acquisizione al protocollo informatico del dipartimento.

In presenza di un'unica candidatura si procede comunque allo svolgimento delle votazioni.

INELEGGIBILITÀ:

Non sono eleggibili coloro che:

- hanno già svolto due mandati consecutivi alla carica di Direttore di dipartimento, anche parziali, senza che sia trascorso un intervallo almeno pari ad un intero mandato. Nel computo dei due mandati consecutivi non si tiene conto dell'eventuale periodo svolto all'interno del primo mandato fino al 31.10.2012. (Ai sensi dell'art. 61 dello Statuto *“Per tutte le cariche dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto, non sono ammessi più di due mandati consecutivi. E' possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo mandato”*).
- non assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo (art. 2, comma 11, della L. 30.12.2010, n. 240 e art. 59, comma 1, dello Statuto); il requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.2018 *(nel caso di elezione per un triennio accademico; in caso di procedimento elettorale conseguente a cessazione anticipata della carica il requisito deve essere posseduto alla data della votazione e perdurare alla data di decorrenza della nomina)*;
- non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso altra pubblica amministrazione o enti privati, in servizio civile;
- sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sono sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso.

INCOMPATIBILITÀ:

La carica di Direttore di dipartimento è incompatibile con le cariche di rettore, senatore accademico (con l'eccezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento in senato accademico), consigliere di amministrazione, preside di scuola e coordinatore di corso di studio, ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 3, dello Statuto: *“I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con l'eccezione dei direttori di dipartimento eletti in senato, non possono ricoprire alcuna altra carica accademica, essere componenti di altri organi dell'Università, salvo che del consiglio di dipartimento, ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione, far parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione”* *“Sono tra loro incompatibili le cariche di rettore, preside, direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio”*.

Ai sensi dell'art. 47, comma 1, dello Statuto, la carica di direttore di dipartimento è incompatibile anche con quella di vicepreside di scuola. Al fine dell'applicazione del regime di incompatibilità, per corso di studio si intende un corso di laurea triennale o magistrale. Ai sensi dell'art. 60, comma 3, dello Statuto, *“la carica di preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche e di direttore di uno dei dipartimenti afferenti alla stessa è compatibile con la carica di coordinatore o direttore o presidente di scuola di specializzazione”*.

La presentazione di candidatura da parte di docente, presente nell'elenco definitivo dei candidabili, titolare di carica incompatibile, equivale, in caso di elezione, a rinuncia implicita alla carica già rivestita (artt. 54 e 90 del RGA) .

Ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello Statuto *“La condizione di docente a tempo definito è incompatibile con tutte le cariche accademiche ...a pena di decadenza dalle stesse”*.

La carica di Direttore di dipartimento è incompatibile con l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca in sede diversa e con il congedo per motivi di studio o ricerca.

La presentazione di candidatura da parte di un professore in regime di impegno a tempo definito o autorizzato a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca in sede diversa o in congedo per motivi di studio o ricerca, presente nell'elenco definitivo dei candidabili, comporta di diritto l'opzione irrevocabile per il tempo pieno o rinuncia implicita all'autorizzazione o al congedo in caso di elezione (artt. 54, 90 e 93 del RGA).

MODALITA' DI VOTAZIONE

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza, ai sensi dell'art. 87, comma 2, del regolamento generale. **Per l'espressione del voto gli elettori utilizzano esclusivamente il seguente strumento fornito dal seggio: penna con inchiostro indelebile di colore nero.**

TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTORATI, PER LE OPPOSIZIONI, PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PER LA LORO PUBBLICAZIONE

Gli elenchi **provvisori** degli aventi diritto al voto e dei candidabili, dopo essere stati trasmessi, per le opportune verifiche, alle aree della Direzione generale, sono acclusi al presente decreto e, unitamente allo stesso, pubblicati nell'albo del dipartimento dal **giorno 24 Aprile 2018**; della pubblicazione è data comunicazione sul sito internet del dipartimento.

Il termine per eventuali opposizioni ai suddetti elenchi provvisori è fissato per il **giorno 27 Aprile 2018**. Scaduto il suddetto termine di opposizione, previa comunicazione alle aree della Direzione generale, gli elenchi **definitivi** degli aventi diritto al voto e dei candidabili sono pubblicati nell'albo del dipartimento entro il **giorno 30 Aprile 2018**; della pubblicazione è data comunicazione sul sito internet del dipartimento.

Entro le **ore 12,00** del **giorno 4 Maggio 2018** (*non inferiore a tre giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione degli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto e dei candidabili*) i professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno e definito inclusi nell'elenco definitivo dei candidabili che intendono proporre al corpo elettorale la loro elezione **presentano la relativa candidatura, corredata dal curriculum e dal programma**, con le modalità previste al paragrafo "Elenco dei candidabili e candidature".

In assenza di candidature da parte dei professori di prima fascia, il termine per la presentazione di candidature sarà automaticamente riaperto per un numero di giorni lavorativi non inferiore a cinque, di cui sarà dato avviso gli elettori. Entro il suddetto secondo termine potranno presentare le proprie candidature i professori di prima e di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno e definito. **Per una necessaria completa e preventiva informazione del corpo elettorale si riportano di seguito le date di pubblicazione degli elettorati, il termine per le opposizioni e il nuovo termine per la presentazione delle candidature, qualora si verifichi la predetta eventualità:**

Eventuale nuova data di pubblicazione degli elettorati provvisori al fine della presentazione di candidature da parte di professori di prima e di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno e definito: dal giorno **7 Maggio 2018**.

Eventuale nuovo termine per l'opposizione agli elettorati provvisori: giorno **9 Maggio 2018**.

Eventuale nuova data di pubblicazione degli elettorati definitivi al fine della presentazione delle candidature da parte di professori di prima e di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno e definito: entro il giorno **10 Maggio 2018**

Eventuale secondo termine per la presentazione di candidature da parte dei professori di prima e di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno e definito con le modalità previste al paragrafo “Elenco dei candidabili e candidature”: entro il giorno **17 Maggio 2018 ore 12,00** (*n.b. non inferiore a cinque giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione degli elettorati definitivi*)

Entro il giorno lavorativo successivo al termine di presentazione, a seguito delle verifiche delle suddette aree della Direzione generale, il Decano pubblica le candidature, con *curricula* e programmi, e l'**elenco finale dei candidati** nell'albo del dipartimento e nel relativo sito internet. (*Nota: la durata della pubblicazione delle candidature deve essere congrua per consentire al corpo elettorale di conoscere e valutare l'elenco finale dei candidati e i relativi curricula e programmi*).

QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLA VOTAZIONE (QUORUM STRUTTURALE):

art. 58, comma 1, dello Statuto e art. 87, comma 1, del Regolamento generale “*Le elezioni del rettore, dei presidi, dei direttori di dipartimento sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto*”.

MAGGIORANZA RICHIESTA PER L'ELEZIONE (QUORUM FUNZIONALE):

art. 65, comma 3 e 4, dello Statuto, nonché dell'art. 93 del RGA, applicabile in quanto compatibile, “*Il preside della scuola e il direttore del dipartimento sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione, a maggioranza relativa nella seconda. In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Per l'elezione del direttore del dipartimento, nel caso di indisponibilità di professori ordinari, ovvero quando in due votazioni successive non sia raggiunto il quorum previsto, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica*”.

La maggioranza assoluta è pari alla metà più uno dei votanti (se il numero dei votanti è pari si divide per due e si aggiunge uno; se il numero è dispari, prima si aggiunge uno e dopo si divide per due).
Con la maggioranza relativa è eletto colui che riporta il maggiore numero di voti.

In caso di parità di voti, l'anzianità di ruolo è computata con riferimento alla data di inquadramento nel ruolo di professore e, pertanto, sommando l'anzianità in entrambe le fasce (I e II).

Nell'ipotesi di indisponibilità di professori ordinari il direttore del dipartimento è eletto, tra i professori associati, nella prima o nella seconda votazione con i medesimi *quorum* di cui al comma 3 dell'art. 65 dello Statuto (prima votazione: maggioranza assoluta dei votanti; seconda votazione: maggioranza relativa. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, ad ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica).

Nell'ipotesi di due votazioni consecutive senza il raggiungimento del *quorum* previsto, e a seguito di un nuovo provvedimento di indizione, il direttore sarà eletto (fra gli ordinari e gli associati che abbiano presentato la candidatura) a maggioranza relativa, mentre, in caso di parità, prevarrà il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Nel caso in cui nella prima votazione non siano raggiunti i *quorum* l'elezione avrà luogo in successiva votazione il giorno:

23 Maggio 2018 dalle ore 9,00 alle ore 17,30
presso la Biblioteca di Scienze Umanistiche - Sezione Romanistica del Diraas
situata in Via Balbi, 2 – IV Piano
(Per informazioni Tel 010-2099817 e-mail: anna.maria.marzocchi@unige.it)

Quorum strutturale:

Ai sensi dell'art. 58, comma 1, dello Statuto, e dell'art. 87, comma 1, del Regolamento generale, ogni votazione è valida se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.

Quorum funzionale:

Ai sensi dell'art. 65, commi 3 e 4, dello Statuto il Direttore di dipartimento è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione, a maggioranza relativa nella seconda. In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Nel caso in cui nelle prime due votazioni non sia raggiunto il *quorum* previsto, il decano o il professore suo delegato emanerà un nuovo decreto di indizione dell'elezione, in occasione della quale potranno presentare la propria candidatura i professori di prima e di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno e definito.

Nota bene *Nell'ipotesi di cui sopra (terza votazione) i quorum saranno i seguenti:*

Quorum strutturale:

Ai sensi dell'art. 58, comma 1, dello Statuto e dell'art. 87, comma 1, del Regolamento generale, ogni votazione è valida se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.

Quorum funzionale:

Ai sensi dell'art. 65, comma 4, dello Statuto e dell'art. 93, comma 3, del RGA, in quanto compatibile: è eletto colui che riporta il maggior numero di voti. *“In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica”*. In caso di parità di voti, l'anzianità di ruolo è computata con riferimento alla data di inquadramento nel ruolo di professore e, pertanto, sommando l'anzianità in entrambe le fasce (I e II).

DURATA

Il Direttore dura in carica tre anni accademici, dall'1.11.2018 al 31.10.2021 *(nel caso di procedimento elettorale conseguente a cessazione anticipata della carica il mandato decorre dalla data del decreto rettorale di nomina e dura per il residuo scorcio di anno accademico in corso e per il successivo triennio accademico)*. Il Direttore è rieleggibile immediatamente una sola volta (art. 36, comma 2, dello Statuto). Agli effetti del computo per il cumulo dei mandati non si tiene conto del periodo eventualmente svolto nell'ambito del primo mandato fino al 31.10.2012.

NOMINA

L'eletto è nominato con decreto del rettore, pubblicato, a cura del decano (o professore suo delegato) del dipartimento, nell'albo del dipartimento; della pubblicazione è data comunicazione sul sito internet del dipartimento.

Il presente decreto è depositato presso il dipartimento, pubblicato nel relativo albo ed inserito nel sito internet del dipartimento a cura del decano. Esso è inviato agli elettori, al rettore (e-mail al settore affari generali: affarigenerali@unige.it) e al preside di scuola, per posta elettronica.

Il presente decreto è trasmesso nella stessa data alle Organizzazioni sindacali² per l'informativa dovuta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. f), del Contratto Collettivo Integrativo del 28.3.2007.

IL DECANO
(Prof. Lauro Giovanni Magnani)



Per informazioni: Sig. Marzocchi Anna Maria Tel 010-2099817 e-mail: anna.maria.marzocchi@unige.it

² L'elenco aggiornato delle OO.SS. è reperibile c/o il Settore Relazioni sindacali e trattamenti accessori (mail: relazionisindacali@unige.it)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

*DIRAAS - DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA, ROMANISTICA, ANTICHISSICA,
ARTI E SPETTACOLO*

Addendum da allegare agli elenchi provvisori degli aventi diritto e dei candidabili qualora ricorrano una o più delle situazioni ivi elencate

ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO

Hanno diritto di voto i componenti del consiglio di dipartimento:

- in aspettativa sindacale e che esplicano la relativa attività nell'ambito del comparto Università e Ricerca, in aspettativa per motivi di famiglia, in congedo per motivi di studio o di ricerca (per i docenti vedasi art. 17 d.p.r. 11.7.1980, n. 382)
- che non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova presso altra amministrazione pubblica, o in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, in aspettativa per svolgere attività libero-professionale, in servizio civile, chiamati a svolgere attività di protezione civile.

Non hanno diritto di voto i componenti del consiglio di dipartimento sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso.

ELEGGIBILITA'

Sono eleggibili anche coloro che sono collocati in aspettativa sindacale e che esplicano la relativa attività nell'ambito del comparto Università e Ricerca, sono collocati in aspettativa per motivi di famiglia, o chiamati a svolgere attività di protezione civile.

INELEGGIBILITÀ

Non sono eleggibili coloro che:

- non assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo; il requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.____ (*nel caso di elezione per un triennio accademico; nel caso di procedimento elettorale conseguente alla cessazione anticipata della carica, il requisito deve essere posseduto alla data della votazione e perdurare alla data di decorrenza della nomina*);
- hanno già svolto due mandati consecutivi, anche parziali, senza che sia trascorso un intervallo pari ad un intero mandato. Nel computo dei mandati consecutivi non si tiene conto dell'eventuale periodo svolto all'interno del primo mandato fino al 31.10.2012. Ai sensi dell'art. 61 dello Statuto "Per tutte le cariche dell'Ateneo, salvo non sia diversamente disposto nel presente Statuto, non sono ammessi più di due mandati consecutivi. E' possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo mandato".

- non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso altra pubblica amministrazione e soggetti privati, in servizio civile.
- sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sono sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso.

INCOMPATIBILITA'

La carica di Direttore di dipartimento è incompatibile con le cariche di rettore, senatore accademico (con l'eccezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento in senato accademico), consigliere di amministrazione, preside di scuola e coordinatore di corso di studio, ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 3, dello Statuto: *“I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con l'eccezione dei direttori di dipartimento eletti in senato, non possono ricoprire alcuna altra carica accademica, essere componenti di altri organi dell'Università, salvo che del consiglio di dipartimento, ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione, far parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione”* “Sono tra loro incompatibili le cariche di rettore, preside, direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio”. Ai sensi dell'art. 47, comma 1, dello Statuto, la carica di direttore di dipartimento è incompatibile anche con quella di vicepreside di scuola.

Al fine dell'applicazione del regime di incompatibilità per corso di studio si intende un corso di laurea triennale o magistrale. Ai sensi dell'art. 60, comma 3, dello Statuto, *“la carica di preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche e di direttore di uno dei dipartimenti afferenti alla stessa è compatibile con la carica di coordinatore o direttore o presidente di scuola di specializzazione”*.

La presentazione di candidatura da parte di un professore, presente nell'elenco definitivo dei candidabili, che ricopra una carica incompatibile con la carica di Direttore di dipartimento equivale, in caso di elezione, a rinuncia implicita alla carica già rivestita.

Il regime di impegno a tempo definito, l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca in sede diversa e il congedo per motivi di studio o ricerca sono incompatibili con la carica di Direttore di dipartimento.

La presentazione di candidatura da parte di un professore in regime di impegno a tempo definito o autorizzato a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca in sede diversa o in congedo per motivi di studio o ricerca, presente nell'elenco definitivo dei candidabili, comporta di diritto l'opzione irrevocabile per il tempo pieno o rinuncia implicita all'autorizzazione o al congedo in caso di elezione.